



Università degli Studi di Ferrara

**Servizio di conduzione, manutenzione e pronto
intervento relativo agli impianti elevatori in uso
presso tutte le strutture dell'Università degli Studi di
Ferrara**

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

ALLEGATO 1

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe Galvan

INDICE

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART. I/1 - PREMESSA.....	3
ART. I/2 - NORME DI APPALTO.....	3
ART. I/3 - PARTICOLARI NORMATIVE DI RIFERIMENTO.....	3
ART. I/4 - OGGETTO DEL SERVIZIO.....	5
ART. I/5 - DURATA DEL SERVIZIO.....	5
ART. I/6 - OPZIONI.....	6
ART. I/7 - IMPORTO A BASE DI GARA.....	6
ART. I/8 - VARIANTI.....	7
PARTE II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE CARATTERISTICHE E LE MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	7
ART. II/1 - DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO.....	7
ART. II/2 - DESCRIZIONE E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	9
ART. II/3 - FERMO DELL’IMPIANTO PER RAGIONI DI SICUREZZA.....	14
ART. II/4 - PRESCRIZIONI VARIE.....	14
ART. II/5 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NON INCLUSI NEL CANONE.....	14
ART. II/6 - PROVENIENZA E GARANZIA DI QUALITA’ DEI RICAMBI E DEI MATERIALI DA IMPIEGARE.....	15
ART. II/7 - REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO	16
ART. II/8 - REFERENTE DELL’ APPALTATORE.....	16
ART. II/9 - CONSEGNA DEGLI IMPIANTI.....	17
ART. II/10 - CONTROLLI.....	17
ART. II/11 - RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI.....	17
ART. II/12 - CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	18
PARTE III - SICUREZZA.....	19
ART. III/1 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	19
ART. III/2 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI.....	19
ART. III/3 - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA.....	21
PARTE IV - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA.....	21
ART. IV/1 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELL’ APPALTATORE.....	21
ART. IV/2 - ONERI A CARICO DELL’ UNIVERSITA’.....	22
ART. IV/3 - PENALI.....	22
ART. IV/4 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....	24
ART. IV/5 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	24
ART. IV/6 - RECESSO.....	25
ART. IV/7 - GARANZIA.....	25
ART. IV/8 - COPERTURE ASSICURATIVE.....	26
ART. IV/9 - ANTICIPAZIONE AL APPALTATORE.....	27
ART. IV/10 - PAGAMENTI E FATTURAZIONI.....	27
ART. IV/11 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL’ INVARIABILITA’ DEI PREZZI.....	28
ART. IV/12 - ADEGUAMENTO ALLA SOPRAVVENUTA NORMATIVA.....	28
ART. IV/13 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	28
ART. IV/14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.....	29
ART. IV/15 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	29
ART. IV/16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	29
ART. IV/17 - CONTROVERSIE.....	29

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. I/1 - PREMESSA

Il presente capitolato definisce i requisiti per lo svolgimento del servizio di conduzione, manutenzione e pronto intervento relativo agli impianti elevatori in uso presso tutte le strutture dell'Università degli Studi di Ferrara, d'ora in poi denominata "Università" e le modalità con le quali tale servizio dovrà essere eseguito dal soggetto aggiudicatario, di seguito denominato "Appaltatore".

Tutti i punti del presente capitolato saranno recepiti nel contratto che sarà stipulato dall'Appaltatore, dopo l'aggiudicazione della gara.

ART. I/2 - NORME DI APPALTO

I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione del presente appalto sono regolati dalle seguenti norme:

- norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di appalti di servizi, in particolare dal D.Lgs.163/06 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/10 e s.m.i.;
- RR.DD. 2440/1923 e 827/1924;
- Regolamento di Contabilità dell'Università degli Studi di Ferrara emanato con D.R. Rep.n.1356/2007 - Prot.n.21311 del 12/10/2007 e s.m.i.;
- norme contenute nel bando di gara, nel disciplinare e in tutta la documentazione di gara;
- condizioni generali e particolari del servizio riportati nel presente capitolato speciale d'oneri e nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia attualmente in vigore nella U.E. e in Italia o che vengano emanati durante l'esecuzione del servizio, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel presente capitolato;
- norme del Codice Civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate;
- normativa di settore.

ART. I/3 - PARTICOLARI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, l'Appaltatore è soggetto all'osservanza e al rispetto delle norme del presente capitolato e del contratto, nonché di tutta la legislazione vigente in materia di impianti elevatori o comunque attinente allo svolgimento del servizio, anche se non espressamente citata, e di tutte le normative che saranno emanate nel corso del contratto aventi con esso pertinenza. Si richiamano in particolar modo, ma senza escludere altre normative applicabili qui non citate:

- D.M. 23 luglio 2009 - "Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE";
- Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori – "Direttiva Ascensori";
- D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 - "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio";
- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 - "Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine";

- Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo, del 17 maggio 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine e che modifica la
- direttiva 95/16/CE - "Direttiva Macchine";
- norma UNI EN 81/1 - "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e montacarichi. Ascensori elettrici";
- norma UNI EN 81/2 - "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e montacarichi. Ascensori idraulici";
- norma UNI EN 81/3 - "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e montacarichi. Montacarichi elettrici e idraulici";
- norma UNI 10411/1 - "Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti";
- norma UNI 10411/2 - "Modifiche ad ascensori idraulici preesistenti";
- norma UNI EN 13015 - "Manutenzione degli ascensori e scale mobili";
- norma UNI EN 81-80 - "Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci";
- norma UNI EN 81.70 - "accessibilità per disabili";
- D.M. 9 dicembre 1987, n. 587 - "Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE relative agli ascensori elettrici" per le parti ancora applicabili;
- D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767 - "Regolamento per l'esecuzione della L. 24-10-1942, n.1415" per le parti ancora applicabili e non abrogate;
- D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497 - "Approvazione del Regolamento per gli ascensori e montacarichi in servizio privato" per la parti ancora applicabili;
- D.M. 28 maggio 1979 - "Misure sostitutive di sicurezza per ascensori e montacarichi a vite, a cremagliera ed idraulici" per le parti applicabili;
- D.M. 14 giugno 1987 - n. 246 - "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione" nelle parti applicabili alla materia regolata dal presente Capitolato;
- D.M. 26 agosto 1992 - "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica";
- D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 - "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- D.M. 10 marzo 1998 - "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";
- D.P.R. 28 marzo 1994, n. 268 - "Regolamento recante attuazione della direttiva n.90/486/CEE relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici ed oleoelettrici" per le parti ancora applicabili;
- Circolare 14 aprile 1997, n. 157296 - "Circolare esplicativa per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 459, ai montacarichi ed alle piattaforme elevatrici per disabili";
- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 - "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
- Circolare Min. LL.PP. 19 giugno 1968, n. 4809 - "Norme per assicurare la utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorare la godibilità generale" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
- D.M. 14 giugno 1989, n. 236 - "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e

dell'eliminazione delle barriere architettoniche" per le parti relative agli impianti di sollevamento;

- Legge 5 marzo 1990, n. 46/90 - "Norme per la sicurezza degli impianti" per le parti ancora applicabili;
- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 - "Regolamento recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
- D.M. 16 gennaio 2006 - "Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti: UNI EN 81-80";
- D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 - "Attuazione art. 1 della legge n. 123 del 03/08/2007 in materia di
- salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Testo Unico sulla Sicurezza) e seguenti modificazioni;
- prescrizioni e raccomandazioni del locale comando dei Vigili del Fuoco;
- prescrizioni e raccomandazioni dell'Ente erogatore dell'Energia Elettrica;
- prescrizioni e raccomandazioni della competente ASL e ISPESL;
- prescrizioni e raccomandazioni dell'Organismo di Certificazione Notificato incaricato della verifica biennale ai sensi del D.P.R. 162/99.

Ogni normativa richiamata si intende aggiornata con eventuali successive integrazioni e modifiche.

L'elenco sopra riportato è a titolo indicativo e non esaustivo. L'Appaltatore è quindi tenuto ad osservare ogni prescrizione tecnica vigente al momento dell'effettuazione delle prestazioni per gli impianti affidati in manutenzione, indipendentemente dal fatto che la norma sia stata sopra citata o meno.

Per gli impianti servoscala inclusi nel Contratto di manutenzione, si intendono valide solo le normative effettivamente applicabili a tali impianti e quindi anche i relativi obblighi, ferme restando le disposizioni relativamente a tutti gli altri disposti del presente capitolato.

Costituisce specifica responsabilità dell'Appaltatore la rilevazione in sede di controllo di ogni eventuale situazione di difformità rispetto alle prescrizioni normative, che dovrà essere immediatamente segnalata all'Università.

ART. I/4 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto il servizio di pronto intervento, conduzione, manutenzione di **n. 61** (*sessantuno*) impianti elevatori dell'Università e di ulteriori impianti che potrebbero essere installati durante il periodo contrattuale, nei limiti stabiliti all'art. I/8 del presente capitolato.

Il quantitativo e le principali caratteristiche degli impianti oggetto del servizio sono indicati nell'allegato sub A) al presente capitolato e sono costituiti da ascensori, montacarichi, montascale disabili, monta-libri, piattaforme elevatrici, così come definiti all'art. 2 del D.P.R. 162/99 e nella Circolare del Ministero dell'Industria 14/04/1997 n. 157296.

L'ubicazione degli stessi è indicata nella planimetria della città di Ferrara allegata sub B) al presente capitolato.

ART. I/5 - DURATA DEL SERVIZIO

La fase principale del servizio avrà durata quinquennale a decorrere dalla data indicata nel contratto. L'Università si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, secondo le modalità e condizioni previste dalla legge stessa, previo interpello dell'Appaltatore.

La fase eventuale derivante dall'esercizio di opzione di rinnovo avrà durata quadriennale.

L'Università si riserva la facoltà di procedere alla proroga del contratto, qualora ne sussistano i presupposti di legge e secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge stessa, previo interpello dell'operatore economico.

ART.I/6 - OPZIONI

L'Università si riserva la facoltà di esercitare, qualora lo ritenga opportuno, le seguenti opzioni che daranno origine a fasi eventuali del servizio:

- affidamento all'aggiudicatario del contratto di servizi complementari, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nei limiti del 50% del valore presunto del servizio;
- aumentare o diminuire il contratto, qualora se ne ravvisasse la necessità, a suo insindacabile giudizio, nel limite del 5% sia in aumento che in diminuzione, dell'ammontare del contratto originario e alle medesime condizioni contrattuali ed economiche ivi previste, ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. 207/10;
- opzione di rinnovo da parte dell'Università. Qualora l'Università intenda avvalersi della presente opzione, il rinnovo del contratto avrà durata quadriennale;
- facoltà di procedere alla proroga del contratto, qualora ne sussistano i presupposti di legge e secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge stessa, previo interpello dell'operatore economico.

ART.I/7 - IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo presunto posto a base di gara, della fase principale dell'appalto riferito al quinquennio, ammonta a **€225.000,00 (duecentoventicinquemila/00) IVA esclusa di cui:**

- **€ 221.350,00** (duecentoventunomilatrecentocinquanta/00) IVA esclusa, per l'esecuzione del servizio (importo soggetto a ribasso d'asta);
- **€ 3.650,00** (tremilaseicentocinquanta/00) IVA esclusa, per gli oneri relativi alla sicurezza (importo non soggetto a ribasso d'asta).

Il valore presunto delle fasi eventuali dell'appalto è stimato come segue:

1) opzione rinnovo: € 180.000,00 (centottantamila/00) IVA esclusa di cui:

- € 177.031,85 (centosettantasettemilatrentuno/85) IVA esclusa, per l'esecuzione del servizio (importo soggetto a ribasso d'asta);
- € 2.968,15 (duemilanovecentosessantotto/15) IVA esclusa, per gli oneri relativi alla sicurezza (importo non soggetto a ribasso d'asta);

2) opzione servizi complementari: € 112.500,00 (centododicimilacinquecento/00) IVA esclusa;

- € 110.644,91 (centodiecimilaseicentoquarantaquattro/91) IVA esclusa, per l'esecuzione del servizio (importo soggetto a ribasso d'asta);
- € 1.855,09 (milleottocentocinquantacinque/09) IVA esclusa, per gli oneri relativi alla sicurezza (importo non soggetto a ribasso d'asta).

Il prezzo indicato in offerta si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie al servizio articolato nelle sue varie prestazioni, meglio descritte ai punti successivi.

ART. I/8 - VARIANTI

L'Università si riserva di procedere, ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. 207/2010, qualora ricorrano i necessari presupposti di fatto e di legge, ad ordinare varianti in aumento e/o in diminuzione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche previste per l'appalto originario, senza alcuna modifica alle condizioni offerte in sede di gara, nei limiti previsti al succitato articolo.

Per quanto riguarda le diminuzioni, l'Appaltatore non può vantare richieste di risarcimento, rimborsi o qualsiasi altro indennizzo di sorta.

Nel caso di installazione e messa in esercizio di nuovi impianti elevatori, è comunque facoltà dell'Università assegnare o meno all'Appaltatore la manutenzione di tali nuove apparecchiature.

Potranno inoltre essere inclusi nell'appalto gli ulteriori impianti elevatori presso i quali sia attualmente attivo un contratto di manutenzione con altra Azienda (tali impianti verranno eventualmente presi in carica a partire dalla data di scadenza dei singoli contratti esistenti).

Nell'eventualità che nel corso del presente appalto si riscontri la necessità di variare la quantità degli impianti elevatori o di modificarne le caratteristiche, si procederà nuovamente al calcolo del canone complessivo ripartito per ogni mese di effettivo esercizio dell'impianto.

In tal caso, si procederà come indicato ai seguenti punti:

a) nuovo impianto:

in caso di nuovo impianto si quantificherà il canone mensile da aggiungere, rapportato al periodo di effettivo esercizio, equiparandolo con l'importo unitario del canone offerto in sede di gara per impianti di tipologia e caratteristiche affini.

Ai fini della valutazione del canone saranno paragonati impianti affini per anno di costruzione, marca, tipologia di azionamento (es. elettrico-idraulico), portata, numero di fermate e accessi;

b) disattivazione di impianto:

qualora un impianto venga disattivato, il relativo canone non sarà più corrisposto dal mese successivo a quello dell'eliminazione, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezioni o possa vantare alcuna indennità, risarcimento o indennizzo di sorta;

c) disattivazione parziale d'impianto:

in caso di impianti collocati in edifici non utilizzati, è facoltà dell'Università ridurre le prestazioni inerenti a tali impianti nelle misure strettamente necessarie al corretto mantenimento delle funzionalità, corrispondenti in una sola verifica annuale, compensata proporzionalmente al canone offerto in sede di gara.

Eventuali cessazioni parziali, totali o addizioni di impianti elevatori oggetto del servizio di manutenzione, saranno dichiarate dall'Università all'Appaltatore mediante comunicazione scritta, almeno 10 (dieci) giorni prima dalla data di attivazione o disattivazione dell'impianto.

PARTE II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE CARATTERISTICHE E LE MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART.II/1 - DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore dovrà svolgere le seguenti prestazioni con le modalità minime indicate nei punti seguenti del presente capitolato, secondo le normative vigenti e le migliori tecniche attuabili, **da intendersi interamente compensate dal canone offerto**, allo

scopo di garantire, mediante l'esecuzione di una metodica vigilanza a tutti gli impianti, un'ininterrotta funzionalità.

Dovrà garantire per tutta la durata dell'appalto la pronta disponibilità di una adeguata struttura operativa, con personale dipendente in numero sufficiente ed in possesso delle adeguate qualifiche, dotata della necessaria attrezzatura, mezzi di trasporto e quant'altro occorrente per far fronte agli interventi richiesti, anche in casi di contemporaneità di richiesta.

All'atto della firma del contratto l'Appaltatore dovrà comunicare, con nota scritta, quanto di seguito indicato:

- indirizzo della sede operativa dotata di un'adeguata struttura di coordinamento per la gestione delle attività tecniche, amministrative e di magazzino inerenti il presente appalto, ubicata nel territorio ad una distanza massima di 50 Km dal centro di Ferrara e tale da consentire gli interventi di pronto intervento entro il tempo previsto;
- uno o più numeri telefonici e di fax, di **reperibilità e pronto intervento** attivi 24 ore su 24, cui segnalare le eventuali richieste di intervento;
- il/i nominativo/i del/dei responsabile/i della struttura sopra citata ai quali rivolgersi in via ordinaria e nei casi di urgenza;
- elenco nominativo degli operai e/o tecnici della ditta che saranno adibiti all'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, come specificato al successivo art. II/7.

L'Appaltatore, nell'esecuzione del servizio in oggetto, deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel presente capitolato, eseguendo le attività necessarie secondo modalità, termini e condizioni ivi stabilite.

Il servizio sarà pertanto articolato nelle seguenti tipologie di prestazioni, meglio descritte nei punti seguenti del presente capitolato:

- A) pronto intervento;**
- B) manutenzione programmata;**
- C) compilazione dei libretti di impianto, del Registro dei controlli mensili, dei rapporti di intervento e dei riepiloghi delle visite di controllo;**
- D) assistenza alle verifiche periodiche e straordinarie degli Enti ispettivi.**

L'Appaltatore deve essere in grado di operare su tutti gli impianti oggetto del capitolato, elencati per caratteristiche e anno di fabbricazione nell'allegato sub A) al presente capitolato, ed in generale su impianti appartenenti a marche/costruzioni diverse: non avrà pertanto giustificazioni su inadempienze, qualora sia costruttore o concessionario di una sola determinata marca di elevatori, e si impegna, nel caso di sostituzione di componenti l'impianto, a mantenerne l'integrità progettuale e funzionale, anche mediante l'utilizzo di ricambi originali e/o esattamente conformi alle certificazioni costruttive di ciascuno.

L'Appaltatore è inoltre tenuto a collaborare con l'Università, allo scopo di migliorare e adeguare il servizio alle esigenze dell'utenza, proponendo interventi finalizzati alla sicurezza degli impianti o diretti ad un'ottimizzazione dei consumi energetici.

Il canone offerto dovrà compensare e comprendere tutte le attività descritte al successivo art. II/2 nonché tutti gli oneri di mano d'opera, materiali e altri costi relativi alla sostituzione causa usura delle seguenti parti:

- materiali e piccoli componenti di ricambio, materiale necessario alle operazioni di manutenzione ordinaria (es. guarnizioni, relè, minuteria varia, cavi elettrici, cuscinetti, lampade, ecc.);

- contatti ausiliari;
- pulsanti di chiamata in cabina e relative lampadine di segnalazione luminosa;
- bottoni per tastiere di piano;
- lampade di illuminazione cabina;
- lampade di illuminazione e di emergenza;
- pattini retrattili, azionamenti meccanici e contatti elettrici;
- pattini o rulli di scorrimento;
- carrucole ed eccentrici;
- cuscinetti di registro per porte automatiche;
- diodi controllati;
- fusibili per quadro;
- gemme per tastiere o segnalatori;
- guarnizioni per pattini cabina;
- lampadine di segnalazione;
- molle per pulsanti, cerniere;
- rotelle per porte di piano e di cabina;
- rullini per serrature;
- catenaccio di blocco porte;
- batterie e gruppi tampone;
- teleruttori, boccole isolanti, contatti ausiliari per teleruttori;
- contatti a ponte asportabili;
- materiale per pulizia e lubrificazione delle parti;
- mezzi per accedere agli organi da ispezionare;
- eventuali forniture di pesi e altro materiale per prove di bilanciamento richiesti dagli Enti preposti alle visite periodiche;
- guarnizioni varie per motore e freni;
- programmazione degli apparecchi bidirezionali e relativi combinatori telefonici.

Sono inoltre inclusi nel presente contratto:

- oneri necessari alla pulizia delle fosse e delle sale macchine, la pulizia delle cabine e dei binari di scorrimento delle porte;
- oneri necessari alla sostituzione delle lampade di illuminazione degli impianti, vano cabina, locale macchina e delle spie luminose;
- oneri necessari alla sostituzione di batterie, gruppi di continuità o batterie tampone per i sistemi di sicurezza o emergenza;
- tutti gli oneri derivanti da opere di pulizia e lubrificazione di tutti gli organi meccanici quali argano, guide, sospensioni di piano, operatore porte, soglie di piano e cabina, ecc.;
- oneri della sicurezza.

ART. II/2 - DESCRIZIONE E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

A) Pronto intervento.

Il servizio di pronto intervento deve essere attivo garantito 24 ore su 24 per tutti i giorni della settimana, festività comprese, per tutti gli impianti oggetto del presente appalto e consiste nell'invio di un tecnico abilitato al fine di liberare eventuali utenti bloccati in cabina, ripristinare avarie, eliminare situazioni di disagio o di pericolo per gli utilizzatori dell'impianto e ripristinarne possibilmente il pieno funzionamento.

Nessuna motivazione potrà essere addotta per sospendere la reperibilità e la pronta disponibilità che deve essere garantita anche in caso di scioperi generali, di categoria o aziendali.

L'Appaltatore si impegna a garantire il pronto intervento entro i tempi di seguito elencati, calcolati a decorrere dalla chiamata:

- **inferiore a 30 (trenta) minuti primi, in caso di passeggeri bloccati in cabina;**
- **inferiore a 60 (sessanta) minuti primi, in caso di impianto fermo senza passeggeri bloccati in cabina.**

In caso di mancato intervento nei termini indicati saranno applicate le penali e/o le disposizioni di risoluzione immediata del servizio di cui agli articoli IV/3 e IV/5 del presente capitolato.

L'Appaltatore pertanto si assume ogni diretta responsabilità sugli Utenti o sulle Strutture universitarie che dovessero riscontrare danni o disagi a causa del mancato intervento entro i termini stabiliti.

Detta tempistica dovrà essere garantita anche nel caso si verificano due o più chiamate simultanee su diversi impianti dell'Università.

Dovrà essere inoltre resa disponibile la consultazione di un resoconto con l'indicazione delle varie chiamate su tutti gli impianti.

Il servizio di pronto intervento dovrà compiersi mediante chiamata telefonica ad un numero telefonico di **Call Center** dedicato, raggiungibile sia da impianti telefonici comuni fissi e mobili, sia dagli appositi dispositivi installati in cabina.

Il Call Center dovrà essere funzionante 24 ore su 24 per tutti i giorni della settimana, festività comprese e deve essere dotato di una disponibilità adeguata di linee telefoniche. Non sono ammessi tempi di attesa per risposta maggiori di un minuto dalla chiamata.

Il canone offerto comprende e compensa tutte le operazioni che si rendono necessarie per indirizzare tutti i dispositivi di telesoccorso attualmente installati in cabina al numero di Call Center dell'Appaltatore. Per tale scopo non verranno in alcun modo remunerati eventuali interventi straordinari di sostituzione dei suddetti apparati di comunicazione telefonica, attualmente installati e funzionanti.

L'Appaltatore inoltre dovrà applicare a proprio onere, nelle vicinanze di ciascuna porta di piano, apposita etichetta ben visibile indicante il numero telefonico di Call Center di pronto intervento e la propria denominazione e ragione sociale.

Le operazioni sopracitate dovranno essere eseguite entro e non oltre il primo giorno di esercizio del servizio.

In caso di consegna di nuovi impianti, l'Appaltatore dovrà organizzarsi per predisporre tutti gli accorgimenti necessari ad attivare il proprio servizio di Call Center a decorrere dal primo giorno di esercizio del nuovo impianto.

B) Manutenzione programmata.

La manutenzione programmata deve essere svolta mediante visite di controllo mensili, previste dalle disposizioni del presente capitolato, alle quali si aggiungono le verifiche semestrali e periodiche così come prescritto dal D.P.R. 162/99 artt. 13 e 15. Tali prestazioni dovranno essere eseguite durante il normale orario di lavoro delle strutture universitarie ove sono ubicati gli impianti.

L'Appaltatore dovrà svolgere le prestazioni stabilite dal programma di manutenzione, con le modalità minime indicate nei punti successivi del presente capitolato e da intendersi interamente compensate dal canone offerto.

B. 1 Periodicità minima dei controlli:

l'Appaltatore dovrà effettuare controlli mensili e le verifiche semestrali definite dalle disposizioni normative o direttive comunitarie in vigore, nonché secondo le seguenti disposizioni minime in termini di prestazioni e periodicità.

B. 1. 1 Controlli mensili:

i controlli mensili dovranno essere eseguiti su ciascun impianto ogni mese ad intervalli regolari durante l'anno in modo da controllarne ed assicurarne adeguate condizioni di funzionalità e sicurezza.

Il canone offerto comprende e compensa l'esecuzione di tali visite, i controlli generali di funzionalità dell'impianto e della sua corrispondenza alle disposizioni normative e la riparazione dei relativi componenti guasti o usurati di cui anche all'art. II/1.

Tali controlli dovranno prevedere adempimenti atti a verificare le condizioni di sicurezza e funzionalità dell'impianto e comprendere anche le seguenti prestazioni:

- a) verifica e supervisione generale sulle condizioni di sicurezza e affidabilità dell'impianto;
- b) pulizia delle fosse e delle sale macchine, pulizia delle cabine e dei binari di scorrimento delle porte;
- c) controllo, lubrificazione ed ingrassaggio di ingranaggi e cuscinetti;
- d) controllo della funzionalità dei contattori di quadro elettrico e stato di usura dei contatti;
- e) controllo e ripristino delle segnalazioni luminose in cabina ed ai piani;
- f) controllo e ripristino dell'illuminazione ordinaria e di emergenza nelle cabine e locali macchine;
- g) controllo, prova tecnica e ripristino dei citofoni di cabina e sistemi di collegamento bidirezionale con il Call Center;
- h) controllo e ripristino degli impianti allarme;
- i) controllo e ripristino dei pulsanti di chiamata e relative lampadine, pulsantiere di cabina e di piano;
- j) controllo e ripristino dell'adeguato livellamento al piano, secondo le normative vigenti;
- k) verifica della rispondenza alle norme antinfortunistiche dei dispositivi installati e di quelli a corredo;
- l) verifica dell'integrità completa di tutti gli organi meccanici di sala macchine e vano corsa;
- m) controllo e ripristino funzionamento dei fine corsa superiore ed inferiore;
- n) controllo e ripristino funzionamento apparecchio di blocco cabina con relativi leveraggi;
- o) controllo e registrazione dispositivi di blocco porte piani, contatti di sicurezza, motorino porte;
- p) verifica di tutti i dispositivi oleodinamici ed elettromeccanici connessi alla cabina ed alle sue strutture mobili quali porte e suoi contatti, cellule fotoelettriche;
- q) verifica del regolare funzionamento e della forza di chiusura dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici delle porte dei piani e delle serrature;
- r) verifica dello stato di conservazione delle funi e delle catene;
- s) esecuzione delle operazioni di lubrificazione e di pulizia delle parti;

- t) esecuzione di operazioni di livellamento al piano, qualora necessarie.

Tali controlli dovranno essere annotati sulle schede di manutenzione da inviare al Direttore dell'esecuzione del contratto e sul registro delle visite mensili collocato nei pressi di ciascun impianto, così come meglio specificato al seguente paragrafo D).

Sono da intendersi inclusi nel canone offerto tutti gli oneri necessari alla sostituzione della ricambistica meglio specificata all' art. II/I , nonché tutti gli oneri derivanti dalla verifica dei componenti, e dall'espletamento delle opere di controllo, pulizia e lubrificazione di tutti gli organi meccanici quali argano, guide, sospensioni di piano, operatore porte, soglie di piano e cabina, ecc.

B. 1. 2. Controlli semestrali (D.P.R. 162/99, art. 15):

L'Appaltatore dovrà effettuare su ciascun impianto tutti i controlli semestrali con la frequenza e le modalità previste dal D.P.R. 162/99, art. 15, e in particolare:

- a) effettuare simulazioni con verifica delle principali funzioni dell'impianto;
- b) verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature;
- c) verificare l'integrità e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
- d) verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
- e) verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra;
- f) verificare il grado di isolamento degli avvolgimenti elettrici;
- g) verificare i circuiti di conversione della corrente elettrica;
- h) verificare la velocità di esercizio dell'impianto e sua variazione;
- i) ispezionare e controllare i cavi lungo il loro percorso;
- j) ispezionare e controllare basamenti ed opere murarie;
- k) annotare i risultati delle verifiche sul libretto di impianto così come disposto all'art. 16 del D.P.R. 162/99 e al seguente paragrafo D).

Tali controlli devono essere aggiunti a quelli già previsti per la visita mensile.

C) Compilazione dei libretti di impianto, del Registro dei controlli mensili, dei rapporti di intervento e dei riepiloghi delle visite di controllo.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di compilare e tenere costantemente aggiornati:

1. **il Libretto di ogni singolo impianto** così come previsto dal DPR 162/99, secondo propria responsabilità, ove dovrà annotare tutte le verifiche semestrali, periodiche o straordinarie ed i relativi verbali. Tale Libretto è posizionato all'interno di ciascun locale macchine. Per i servoscala o per gli impianti non dotati di locale macchina verrà concordato il luogo di deposito di detto registro (segreteria, portinerie o altro luogo idoneo). Copia dei relativi verbali deve essere tempestivamente trasmessa al Direttore dell'esecuzione del contratto.
2. **Le Schede di manutenzione e il Registro dei controlli mensili.**

Le schede di manutenzione mensili, compilate dal tecnico esecutore a seguito delle visite di manutenzione programmata, devono indicare, per ciascun impianto, il riepilogo delle operazioni svolte, ricambi sostituiti, ulteriori annotazioni, data di esecuzione e firma leggibile del tecnico esecutore.

Le schede di manutenzione andranno consegnate al Servizio tecnico dell'Università entro giorni 10 (dieci) dalla scadenza della data di verifica, trascorso il termine verrà applicata una penale pecuniaria così come disposto all'art. IV/3 del presente capitolato.

Il registro dei controlli mensili viene redatto e posizionato dal Direttore di esecuzione del contratto in ciascun impianto in manutenzione all'interno di ciascun locale macchine.

Per i servoscala o per gli impianti non dotati di locale macchina verrà concordato il luogo di deposito di detto registro (segreteria, portinerie o altro luogo idoneo).

Sul registro deve essere indicata la data della visita, l'esito della medesima e la firma leggibile del tecnico esecutore. La mancata compilazione comporta l'applicazione di penale così come disposto all'art. IV/3 del presente capitolato.

3. **Il Rapporto di intervento** (o foglio di lavoro) per ogni intervento richiesto tramite Call Center e per ogni visita di manutenzione periodica. Il rapporto di intervento dovrà indicare l'identificativo dell'impianto, data e ora della chiamata, la descrizione dell'intervento, eventuali ricambi sostituiti ed essere compilato in duplice copia, sottoscritto con firma leggibile del tecnico manutentore che effettua la prestazione, convalidato con firma leggibile da un referente della Struttura universitaria ove la prestazione è stata effettuata.

Delle anzidette due copie una copia dovrà essere lasciata al Referente all'Università che ne ha apposto la firma, e una sarà trattenuta dall'Appaltatore.

L'eventuale compilazione o produzione di riepiloghi di intervento in formato elettronico o accessibili tramite web è consentita e consigliata, ma non potrà validare o sostituire, le annotazioni compilate sulle schede di manutenzione, su i registri sopraelencati e i rapporti di lavoro, controfirmati da un Referente della Struttura universitaria di riferimento.

4. **Riepiloghi delle visite di controllo.** Il riepilogo delle schede di manutenzione di ciascun impianto, da predisporre con cadenza semestrale, dovrà riportare le seguenti indicazioni:

- numero progressivo e data della scheda di manutenzione di ciascun impianto;
- identificativo degli impianti oggetto delle visita di manutenzione;
- importo relativo del canone mensile per il relativo impianto.

D) Assistenza alle verifiche periodiche e straordinarie degli Enti ispettivi.

Nel canone sono compresi gli oneri relativi ai mezzi e agli aiuti indispensabili affinché siano eseguite le suddette verifiche periodiche dell'impianto alle quali l'Appaltatore deve partecipare con personale qualificato come disposto dell'art. 13 D.P.R. 162/99 e ogniquale volta sia necessario o richiesto dall'Università sia per i propri tecnici, che per quelli dei vari enti preposti ai controlli (Vigili del Fuoco, Ispesl, Asl, ecc...), e in modo particolare per quelli dell'Organismo di Certificazione Notificato incaricato della verifica biennale ai sensi del D.P.R. 162/99 di cui all'art. 13 del D.P.R. 162/99 per gli ascensori e montacarichi e di cui alla Circolare 14 aprile 1997, n.157296 per le piattaforme per disabili.

Nel canone sono compresi altresì gli oneri per assistere alle verifiche straordinarie da effettuarsi, come disposto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo economico, “Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.189 del 17 agosto 2009 e successive modificazioni e integrazioni che dovessero presentarsi in corso di esecuzione del contratto.

L'Appaltatore deve altresì tenere un elenco aggiornato delle scadenze temporali per l'esecuzione delle suddette verifiche e concordare con il soggetto incaricato (AZIENDA U.S.L. FERRARA Dipartimento di Sanità Pubblica - Unità Operativa Impiantistica Antinfortunistica) le date di effettuazione delle verifiche stesse.

Il corrispettivo dovuto al soggetto incaricato delle verifiche periodiche e straordinarie ai sensi dell'art. 13 e 14 del D.P.R. 162/99 è interamente a carico dell'Università.

L'Appaltatore dovrà sempre trasmettere all'Ufficio Manutenzione dell'Università, con la massima tempestività, copia dei verbali di verifica periodica e sarà tenuto a comunicare con precisione ogni eventuale prescrizione ricevuta.

Nel caso di verbale con esito negativo, l'Appaltatore dovrà darne urgentemente notizia all'Università; in caso di riscontro di una condizione di pericolo per gli utenti, l'impianto dovrà essere disattivato immediatamente.

ART.II/3 - FERMO DELL'IMPIANTO PER RAGIONI DI SICUREZZA

In caso di pericolo in atto, il D.P.R. 162/99 consente e obbliga il manutentore a fermare l'impianto, informandone il proprietario, il soggetto incaricato delle verifiche ed il comune competente.

In caso di fermo non legittimo il manutentore se ne assume le responsabilità.

ART.II/4 - PRESCRIZIONI VARIE

- a) Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti con la massima cura e cautela per non arrecare disagi o disturbi al regolare funzionamento delle attività didattiche e di ricerca dell'Università negli ambienti interessati al servizio o adiacenti agli stessi.
- b) L'Appaltatore dovrà informare gli utenti delle interruzioni all'utilizzo degli impianti, provvedendo ad apporre a tutte le porte di piano cartelli indicanti il “fuori servizio” ed informare un referente dell'Università in loco o il servizio di portineria attinente, circa i tempi di interruzione previsti. Tempi di interruzione previsti superiori a due ore devono essere sempre comunicati all'Ufficio Manutenzione dell'Università.
- c) L'intervento dell'Appaltatore, in relazione all'attività di manutenzione, è necessariamente limitato ai locali direttamente attinenti agli impianti (sala macchine, vano di corsa, fossa) ed il punto di fornitura dell'alimentazione elettrica al quadro di distribuzione collocato in sala macchine.
- d) Al personale dell'Appaltatore è fatto divieto di toccare, intervenire, effettuare manovre o interventi su strutture, impianti e apparecchiature che non siano direttamente attinenti gli impianti elevatori, salvo autorizzazione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. II/5 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NON INCLUSI NEL CANONE

La manutenzione straordinaria o migliorativa consiste nell'esecuzione di lavori o adeguamenti richiesti dall'Università, non riconducibili alla manutenzione programmata oppure finalizzati a porre a norma gli impianti per disposizioni di legge vigenti entrate in vigore nel corso del contratto.

L'Appaltatore è inoltre tenuto a collaborare con l'Università, allo scopo di migliorare e adeguare il servizio alle esigenze dell'utenza, proponendo interventi finalizzati alla sicurezza degli impianti o diretti ad un'ottimizzazione dei consumi energetici.

L'Appaltatore qualora rilevasse la necessità di interventi tecnici straordinari, non previsti nel canone di manutenzione, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Direttore dell'esecuzione del contratto, ma non potrà procedere alla esecuzione di tali interventi senza l'autorizzazione dell'Università e senza aver presentato un preventivo di spesa relativo.

L'Università si riserva la facoltà di valutarne la congruità ed eventualmente di affidare l'esecuzione delle opere suddette ad altre Imprese aventi titolo, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Spese in Economia dell'Università o mediante gara pubblica tra Imprese, tra le quali sarà invitato anche l'Appaltatore.

Non sarà considerata a carico dell'Università l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria la cui causa sia da imputarsi all'Appaltatore per incuria dovuta a scarsa manutenzione o per operazioni eseguite "non a regola d'arte" sugli impianti.

Le opere di adeguamento degli impianti non implicano alcuna modifica dei canoni di manutenzione, ad eccezione dei casi in cui le modifiche apportate siano inerenti a quelle di cui al comma i) dell'art. 2 del D.P.R. 162/99. In tal caso, per l'adeguamento del canone, si procederà come se si trattasse di nuovo impianto.

ART. II/6 - PROVENIENZA E GARANZIA DI QUALITÀ DEI RICAMBI E DEI MATERIALI DA IMPIEGARE

L'Appaltatore deve poter disporre dei pezzi di ricambio e della componentistica compatibili con le caratteristiche degli impianti elevatori indicate nell'allegato sub A al presente capitolato.

Tutti i materiali e i componenti di consumo o di impiego dovranno essere scelti fra le migliori qualità esistenti in commercio e dovranno rispettare le caratteristiche tecniche di progetto o dell'apparecchiatura da sostituire. Detti materiali dovranno altresì corrispondere allo scopo per i quali sono destinati e fornire le più ampie garanzie di durata e funzionalità.

Dovranno pertanto essere utilizzati ricambi originali, ove richiesto, dotati di dichiarazione CE di conformità e marcatura, come previsto dal D.P.R. 162/99.

L'Università si riserva il diritto, tramite accettazione, di autorizzarne l'impiego e quindi la messa in opera o di richiederne la sostituzione, a suo insindacabile giudizio.

L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da prodotti difettosi (ai sensi del D.P.R. 24/05/1988 n. 224) e dovrà garantire, per una durata minima di mesi 24 (ventiquattro) dall'installazione, il buon funzionamento dei ricambi e/o dei componenti installati.

Materiali e componenti non conformi alle prescrizioni sopraindicate possono essere in ogni tempo rifiutati dall'Università: in tal caso l'Appaltatore deve rimuoverli e sostituirli con altri a sue spese. Se quest'ultimo non ottempera entro il termine fissato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, l'Università può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. In particolare, l'Appaltatore sarà obbligato, con oneri a proprio carico, a risolvere tutti i guasti e tutte le problematiche riscontrati a seguito dell'installazione dei suddetti ricambi e/o componenti.

Tutti i componenti sostituiti devono essere resi disponibili per la verifica da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto per un periodo di giorni 15 (quindici), trascorsi i quali andranno **smaltiti dall'Appaltatore e a suo carico**, in discarica autorizzata,

secondo le normative vigenti in materia; detta operazione andrà indicata nel libretto di manutenzione, con indicazione del nominativo della discarica autorizzata.

ART. II/7 - REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L' Appaltatore risponde dell'idoneità tecnico professionale di tutto il personale impiegato nell'esecuzione del servizio in oggetto. Deve utilizzare esclusivamente personale specializzato e munito di certificato di abilitazione come precisato dal D.P.R. 162/99 art. 15.

Il servizio dovrà essere svolto da tecnici dotati di tesserino di riconoscimento ben visibile, riportante il nome, la foto del dipendente stesso e la ragione sociale dell'Appaltatore, da utilizzare sempre durante lo svolgimento del servizio, allo scopo di consentirne l'identificazione.

Il personale addetto dovrà altresì indossare abbigliamento di lavoro consono agli ambienti e dispositivi di protezione individuale a seconda della tipologia di lavoro, conformi alle norme vigenti.

Il personale impiegato dall'Appaltatore dovrà conoscere le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, dovrà essere informato dall'Appaltatore sui rischi relativi agli ambienti, esposti anche nel Documento unico di valutazione del rischio sulle interferenze e dovrà essere di pieno gradimento dell'Università la quale, ove venissero meno i requisiti sopra indicati, potrà sempre chiederne la sostituzione.

Durante lo svolgimento del servizio il personale impiegato è tenuto ad un comportamento decoroso e irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con gli altri operatori al fine di svolgere adeguatamente le mansioni affidategli e di non ostacolare l'andamento regolare dell'attività dell'Università.

ART. II/8 - REFERENTE DELL'APPALTATORE

Per la regolare esecuzione dell'appalto l'Appaltatore, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, deve nominare un Referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività connesse al servizio.

Il Referente deve essere in possesso dei seguenti requisiti.

1. piena padronanza della lingua italiana, parlata e scritta;
2. adeguata preparazione e formazione professionale, anche in relazione alle competenze necessarie per l'esecuzione del servizio;
3. possesso dei poteri necessari per l'esecuzione del servizio;
4. reperibilità almeno dalle h. 9.00 alle ore 17.00 nei giorni lavorativi.

Il soggetto designato dall'Appaltatore dovrà ottenere il preventivo benestare dell'Università.

Il referente incaricato della regolare esecuzione del servizio per conto dell'Appaltatore manifesterà con apposita dichiarazione, da tenersi agli atti, l'accettazione dell'incarico conferitogli.

Il suddetto referente è responsabile del rispetto delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori anche da parte delle eventuali imprese mandanti, subappaltatrici o assuntrici di cottimi.

L'Università si rivolgerà direttamente a tale Referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio.

Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge al Appaltatore.

Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dall'Università dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Appaltatore.

In caso di impedimento o assenza del Referente, l'Appaltatore dovrà darne tempestiva notizia al Direttore dell'esecuzione del contratto, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

L'Università si riserva di chiedere la sostituzione del Referente o del sostituto, senza che l'Appaltatore possa sollevare obiezioni, in caso di non adeguatezza del medesimo alle esigenze del servizio.

ART. II/9 - CONSEGNA DEGLI IMPIANTI

Entro 15 gg. (quindici giorni) dall'inizio di decorrenza del servizio, l'Appaltatore dovrà, previo accordi con il Direttore dell'esecuzione del contratto, attivarsi affinché si proceda alla consegna degli impianti oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà effettuare un sopralluogo a propria cura e spese per prendere visione degli impianti elevatori oggetto del servizio, verificarne lo stato di conservazione e la piena funzionalità, e redigere apposito verbale da trasmettere all'Università. Qualora sugli impianti si evidenzino difetti o problemi oppure risultassero non funzionanti, ciò dovrà risultare nel predetto verbale.

Tale procedura dovrà essere applicata anche ad ogni consegna di un nuovo impianto, che dovesse verificarsi nel corso del contratto.

Durante il suddetto sopralluogo l'Appaltatore dovrà inoltre appurare la conformità degli impianti a tutte le normative vigenti al momento della verifica stessa e indicare sul verbale, impianto per impianto, tutte le eventuali carenze riscontrate, riportando per ogni difformità riscontrata il riferimento normativo e l'indicazione dei tempi di legge consentiti per l'eliminazione della difformità stessa.

Detta circostanza risulterà dal verbale, sottoscritto in contraddittorio dalle parti. In caso contrario gli eventuali vizi o difetti che dovessero manifestarsi successivamente verranno considerati come dovuti a trascuratezza dell'Appaltatore che dovrà provvedere, a proprio onere, alla loro eliminazione.

ART. II/10 - CONTROLLI

Durante il corso dell'appalto l'Università si riserva le più ampia facoltà di controllo sulla modalità di esecuzione dei lavori, nonché della corretta manutenzione degli impianti ed esecuzione degli interventi, e di tutti gli altri adempimenti previsti nel presente capitolato speciale, attraverso proprio personale o consulenti terzi allo scopo delegati.

Tali controlli non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal contratto, e non possono essere invocati come causa di interferenza nel compimento del servizio.

ART. II/11 - RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

L'Appaltatore, si impegnerà a garantire il servizio dalla data di decorrenza dello stesso e si assumerà anche l'obbligo incondizionato di riconsegnarli al termine dell'appalto, o in caso di risoluzione anticipata del servizio, ad un livello di manutenzione ed efficienza come minimo medesimo a quello riscontrato al momento della consegna, in buono stato di funzionamento e di conservazione, salvo accertato e normale degrado dovuto all'uso.

Al termine dell'appalto o in caso di risoluzione anticipata dello stesso, l'Università annoterà le eventuali deficienze di manutenzione e conservazione riscontrate ed imputabili all'Appaltatore, che sarà tenuto a porvi rimedio in breve tempo, ed in ogni caso prima della redazione del conto finale.

Qualora risultassero deficienze, mancanze od altro dovute ad inadempienze degli impegni assunti dall'Appaltatore, l'Università provvederà a far eseguire tutti i

ripristini, riparazioni o sostituzioni occorrenti addebitando le spese conseguenti all'Appaltatore, rivalendosi anche sulle somme ancora da liquidare, ove questo non provveda direttamente nei termini che saranno prescritti.

La mancata riconsegna in contraddittorio autorizzerà l'Università a riprendere possesso degli impianti senza alcuna formalità od ulteriore preavviso, redigendo il verbale di constatazione dello stato di manutenzione delle entità, alla presenza di due testimoni, e a notificare all'Appaltatore eventuali addebiti.

L'Appaltatore, in fase di affidamento di un nuovo appalto, dovrà permettere all'aggiudicatario di accedere ai locali e agli impianti di cui all'allegato sub A) al presente capitolato, per un tempo di 15 gg. (quindici giorni) antecedenti la scadenza del contratto stesso, e dovrà altresì mettere a disposizione il personale per le dovute spiegazioni e operazioni necessarie a far sì che l'impresa subentrante sia in grado di condurre gli impianti senza creare disagi o guasti inopportuni.

ART. II/12 - CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione tecnica ed amministrativa relativa a tutti gli impianti oggetto dell'appalto di manutenzione è conservata presso l'ufficio manutenzione dell'Università, salvo per le parti da conservare presso gli impianti.

È a carico dell'Appaltatore verificare, alla consegna degli impianti e successivamente all'inizio di ogni anno, la presenza e la completezza della documentazione necessaria a norma di legge da conservare presso l'impianto con particolare riferimento al libretto di impianto di cui all'art. 16 del D.P.R. 162/99. Nei casi dove risulti mancante, l'Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, all'integrazione di tutto quanto indispensabile, manuali e schemi tecnici di qualsiasi tipologia inclusi, realizzati in proprio o richiesti in duplicato alla casa costruttrice o agli Enti preposti. Tutta la documentazione raccolta dovrà essere conservata in apposita ed idonea custodia.

L'Appaltatore dovrà aver cura dell'aggiornamento costante e della corretta tenuta del libretto di impianto ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 162/99, oltre che degli schemi tecnici e disegni relativi ai macchinari. Copia del libretto aggiornato dovrà essere consegnata ogni anno presso l'ufficio manutenzione dell'Università, dove verrà conservata unitamente alla restante documentazione degli impianti che non vada tenuta presso gli impianti stessi.

L'Appaltatore deve verificare inoltre che all'interno delle cabine degli impianti elevatori siano esposte le targhe di cui al comma 3 dell'art. 16 del D.P.R. 162/99 con le indicazioni previste.

Qualora le targhe non siano presenti o abbiano indicazioni incomplete, inesatte o difformi da quanto previsto dalla norma, l'Appaltatore dovrà provvedere, entro il mese successivo alla verifica, alla fornitura e installazione di nuove targhe complete dei dati aggiornati, completi e corretti.

L'Appaltatore avrà inoltre l'obbligo di redigere a sua cura e spese un **registro di manutenzione**, distinto per ogni impianto elevatore, sul quale dovranno essere annotati in dettaglio

tutti gli interventi e i controlli periodici effettuati su di esso, i guasti e le interruzioni con le indicazioni delle rispettive cause, ed ogni altra osservazione, rilievo o notizia interessante lo stato di manutenzione e di efficienza degli impianti. Il registro dovrà essere costantemente aggiornato ad ogni intervento o sopralluogo effettuato all'impianto.

Tutti gli oneri necessari all'espletamento da parte dell'Appaltatore di quanto previsto nel presente articolo sono a completo suo carico e si intendono ricompresi nel canone annuo.

PARTE III - SICUREZZA

ART. III/1 - DISPOSIZIONI GENERALI

L'Appaltatore si obbliga a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, in ossequio al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, la completa sicurezza durante l'esecuzione del servizio e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisoriale ed esonerando di conseguenza l'Università da ogni e qualsiasi responsabilità.

ART. III/2 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, al fine di eliminare e/o ridurre al minimo i potenziali rischi interferenti, l'Appaltatore deve adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

N.	Attività/Rischio Interferenza	Misure di prevenzione e protezione
1	Accesso del personale e dei mezzi d'opera in tutte le aree di pertinenza dell'Università	Il personale dell'Appaltatore deve procedere con i propri mezzi rispettando il codice della strada, non superando la velocità massima di 30 km/ora e dando sempre la precedenza al pedone. Negli edifici in cui vi è la presenza di un servizio di sorveglianza-portineria deve richiedere l'autorizzazione per l'accesso del personale e dei mezzi d'opera indicando le generalità del personale e la qualifica. Il personale dell'Appaltatore deve essere sempre munito del tesserino di riconoscimento ai sensi dell'art. 26 comma 8 D. Lgs 81/2008.
2	Esecuzione dei lavori durante l'orario di lavoro del personale dell'Università e in presenza di utenti.	Gli interventi previsti dal capitolato si svolgono principalmente all'interno dei vani corsa, della cabina, e dei locali tecnici dedicati esclusivamente all'impianto di sollevamento. In ogni caso l'Appaltatore deve provvedere a predisporre le procedure di segnalazione atte a perimetrare le aree oggetto degli interventi ed a segnalare opportunamente ai presenti l'impraticabilità di tali spazi, ottemperando alle prescrizioni già riportate all'art. II/3.
3	Rischio legato all'utilizzo di attrezzature/macchinari propri per l'effettuazione dell'attività di cui al presente capitolato.	I lavoratori dell'Appaltatore non possono utilizzare attrezzature/macchinari del committente. Le attrezzature utilizzate devono essere conformi alle normative vigenti in materia di protezione e sicurezza del personale utilizzatore e di terzi e devono riportare la marcatura CE. L'uso sarà esclusivo del personale dell'Appaltatore.
4	Rischio scivolamenti e/o inciampi	L'Appaltatore deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare a rischio scivolamento e/o inciampo

		(anche per deposito materiale) ed eventualmente impedire il passaggio mediante opportuna recinzione con nastro delle aree interessate. Attrezzature e materiali dovranno essere collocati in modo da non causare inciampo. Il deposito non potrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; se ne deve inoltre disporre l'immediata raccolta ed allontanamento al termine degli interventi.
5	Rischio legato all'effettuazione dei lavori in quota come per esempio la caduta dall'alto di oggetti	Per i lavori effettuati in altezza il personale dell'Appaltatore dovrà utilizzare ponteggi, trabatelli, scale portatili a norma, conformemente a quanto previsto dalla normativa specifica per l'esecuzione di lavori in quota. L'area interessata dalle lavorazioni dovrà essere delimitata e dovrà essere esposta apposita segnalazione di divieto di transito o sosta vicino tali postazioni.

Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possono dar luogo ad un pericolo grave ed immediato daranno il diritto, sia al committente che all'Appaltatore, di interrompere immediatamente il servizio.

L'Università potrà verificare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione suddette tramite il proprio personale incaricato.

L'Appaltatore si impegna inoltre a rispettare i regolamenti e le disposizioni interne vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Entro 15 giorni prima dell'avvio delle attività, l'Appaltatore deve contattare il Servizio di prevenzione e protezione dell'Università (Alessia Alberti 0532-455186) per la convocazione della riunione preventiva di reciproca informazione (sui rischi derivanti dall'attività da svolgere da parte dell'Appaltatore e sui rischi specifici esistenti negli ambienti dell'Università in cui l'Appaltatore è destinato ad operare) e coordinamento in materia di sicurezza. Di detta riunione verrà redatto verbale che costituirà parte integrante del contratto

Anche in caso di interventi di manutenzione straordinaria verrà effettuata, se necessario, una specifica riunione di reciproca informazione e coordinamento in materia di sicurezza convocando anche il/i responsabile/i della struttura interessata. In tal caso l'Appaltatore collaborerà con il/i responsabile/i dell'edificio al fine di individuare i rischi connessi alle attività lavorative presenti all'interno dell'edificio.

L'Appaltatore è tenuto a segnalare all'Università l'eventuale esigenza di avvalersi di nuove imprese o lavoratori autonomi.

In caso di subappalto l'Appaltatore è tenuto a esprimere la valutazione congiunta dei rischi interferenti con i propri collaboratori e/o subappaltatori, ed a consegnarla all'Università, nonché a comunicare i contenuti del presente documento di valutazione dei rischi interferenti ai propri subappaltatori con le relative prescrizioni.

Il personale occupato dall'Appaltatore, da eventuali imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8, D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81). I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

ART. III/3 - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Ai sensi dell'art. 26 comma 5 del D.Lgs 81/08 nella tabella che segue si riportano i costi delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze. Tali costi non sono soggetti a ribasso.

La modalità di liquidazione di suddetti oneri verrà specificata all'art. IV/10 "Pagamenti e fatturazioni" del presente capitolato.

Misure per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze	Quantità	Costo
Riunione di informazione e coordinamento	una riunione	€ 150 IVA esclusa
Cartellonistica e segnaletica di tipo verticale con idonei piedistalli	/	€ 1000 IVA esclusa
Delimitazione area di scarico con barriere mobili oppure transenne estensibili oppure paletti autoportanti con nastro bianco e rosso	/	€ 2500 IVA esclusa
Totale		€ 3.650 IVA esclusa

PARTE IV - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

ART. IV/1 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono oneri a carico dell'Appaltatore:

- provvedere a tutti gli adempimenti relativi alle caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio e attenersi a tutte le norme del presente capitolato;
- predisporre un'efficiente e razionale organizzazione ed eseguire il servizio con materiali, metodi e magisteri appropriati e rispondenti alla loro natura, scopo e destinazione;
- applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori impegnati nell'esecuzione dell'appalto, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e ad assumere a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- attuare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente, nonché gli accordi integrativi territoriali applicabili nella località in cui si svolgono le prestazioni, e quelle risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Nell'esecuzione del servizio l'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti inerenti alle prestazioni in oggetto, in materia assicurativa, fiscale e amministrativa, nonché a quelle emanate durante l'esecuzione del servizio.

L'Appaltatore ha l'onere di possedere od ottenere, prima dell'avvio del servizio, le licenze o le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dello stesso, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta dell'Università, in originale o copia autentica. Analogamente l'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente all'Università il verificarsi delle seguenti situazioni: revoca, decadenza o annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni di legge abilitanti lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, rilasciate dalle competenti autorità amministrative.

In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Università si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c., e di chiedere all'Appaltatore il risarcimento di ogni danno e spesa a ciò conseguente.

L'Appaltatore dovrà assumere a proprio carico e da intendersi già compensati dal canone offerto:

- oneri conseguenti allo smaltimento, trasporto e conferimento a punto di raccolta autorizzato, in ottemperanza alle vigenti normative, di tutti i materiali di risulta connessi con le attività stesse;
- oneri da sostenere per tutte le prove ed i controlli che si rendessero necessari sui materiali impiegati, a seguito di verifica dello stato manutentivo.

L'Appaltatore inoltre si obbliga, per sé e per i suoi agenti o dipendenti a qualsiasi titolo, a non offrire o accettare di offrire ad alcuno tangenti, doni, regalie o provvigioni come incentivo o ricompensa per il fatto di compiere o astenersi dal compiere un'azione in relazione al presente appalto o a qualsiasi altro contratto concluso con l'Università, oppure per il trattamento di favore riservato o la discriminazione esercitata nei confronti di qualcuno in relazione all'appalto o a qualsiasi altro contratto concluso con l'Università.

ART. IV/2 - ONERI A CARICO DELL'UNIVERSITA'

L'Università consentirà il regolare svolgimento delle operazioni di conduzione e manutenzione permettendo, per quanto di competenza, l'accesso ai locali in cui sono installati gli impianti elevatori oggetto dell'appalto.

Sarà a carico dell'Università la fornitura dell'energia elettrica per il funzionamento degli attrezzi e delle apparecchiature necessarie all'esecuzione del servizio, che potrà essere prelevata dall'Appaltatore dai punti di erogazione che saranno indicati, curandone la conservazione d'uso, adeguandosi al tipo di prese e utilizzando macchinari alimentati alle tensioni disponibili (normalmente 220V monofase).

L'Università provvederà inoltre al pagamento del corrispettivo dovuto all'Organismo di Certificazione Notificato incaricato della verifica biennale ai sensi del D.P.R. 162/99, di propria e inoppugnabile scelta.

ART. IV/3 - PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione del servizio, l'Università si riserva di applicare le penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:

ritardo nell'avvio del servizio	per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di giorni 10, decorsi i quali l'Università avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. una penale giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare contrattuale
ritardo nei tempi di intervento rispetto ai termini massimi prescritti di cui al precedente art. II/2 lett. A)	per ogni ora, o frazione di ora superiore ai 20 minuti, di ritardo, nonché l'eventuale insindacabile esercizio da parte dell'Università medesima, della risoluzione immediata del rapporto contrattuale una penale giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare contrattuale

ritardo sulla compilazione dei libretti di Impianto, dei registri delle visite di manutenzione mensile e sulla consegna delle schede di manutenzione al Servizio tecnico dell'Università	per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare contrattuale
a seguito di visita periodica con verbale negativo e conseguente divieto di uso dell'impianto per cause attribuibili all'Appaltatore	per ogni giorno in cui permane il divieto all'uso e fino al momento dell'ottenimento del verbale con parere favorevole al funzionamento una penale giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare contrattuale
danni arrecati dal personale impiegato dall'Appaltatore	l'Università applicherà l'addebito delle spese sostenute per le riparazioni del danno e una penale pari al 10% del suo ammontare
esecuzione del servizio con utilizzo di personale non regolarmente assunto o attribuibile alla struttura organizzativa dell'Appaltatore	costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell' art. 1456 c.c.;
inadempimento giudicato di grave entità	risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno dell'Appaltatore inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il risarcimento dei maggiori danni;
mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente capitolato	l'Università applicherà una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di Euro 500,00 (<i>cinquecento/00</i>) ad un massimo di Euro 2.500,00 (<i>duemilacinquecento/00</i>)
mancato rispetto a quanto dichiarato nell'Offerta tecnica	l'Università applicherà una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di Euro 500,00 (<i>cinquecento/00</i>) ad un massimo di Euro 2.500,00 (<i>duemilacinquecento/00</i>), fino alla risoluzione del contratto

Ove l'applicazione delle penali superi il 10% dell'ammontare netto del contratto si procederà ai sensi degli articoli 145 e 298 della L. 207/10.

L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all'accertamento o sull'importo cauzionale (con conseguente obbligo dell'Appaltatore di provvedere nel termine massimo di 10 giorni dalla richiesta dell'Università alla reintegrazione del suddetto deposito), indipendentemente da qualsiasi contestazione.

L'Università si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 (tre) penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del

contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno dell'Appaltatore inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

ART. IV/4 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause imprevedibili e per i quali l'Appaltatore non abbia omissis le normali cautele atte a evitarli.

I danni che dovessero derivare a causa della non corretta esecuzione del servizio non potranno essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivanti all'Università.

I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati all'Università entro cinque giorni dall'inizio del loro accadimento, sotto pena di decadenza dal diritto di risarcimento.

ART. IV/5 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali è specificamente contestata al Appaltatore dal Direttore dell'esecuzione del contratto o da suo delegato, a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata per fax o per posta elettronica certificata, alla sede legale o al domicilio eletto dal Appaltatore, in cui fanno fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione dell'Università. Entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione l'Appaltatore può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Università, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevute, non le ritenga valide, a sua discrezione applicherà le penali di cui al precedente art. IV/3, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

L'Università ha diritto di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 del Codice Civile mediante semplice lettera raccomandata, senza bisogno di messa in mora e di intervento del magistrato, nei seguenti casi:

- a) nelle ipotesi previste dagli articoli 135, 136 e 137 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- b) frode nell'esecuzione del servizio;
- c) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto riguardo i tempi di esecuzione del servizio;
- d) stato di inosservanza dell'Appaltatore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
- e) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- g) cessione, anche parziale del contratto o utilizzo di intermediari, salvo quanto stabilito dall'art. 116 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.;
- h) sospensione del servizio da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- i) mancato reintegro della garanzia di cui all'art. IV/7;
- j) qualora l'Appaltatore e i subappaltatori non eseguano le transazioni nel rispetto della L. 136/2010.

In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'Appaltatore verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte del servizio consegnata ed accertata dall'Università. Si procederà inoltre secondo le procedure di cui agli articoli 138, 139 e 140 del D.Lgs. 163/06.

L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire all'Università qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dall'inadempienza dell'Appaltatore stesso.

Rimane ferma la facoltà da parte dell'Università di procedere d'ufficio in tutti i casi sopra indicati.

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l'annullamento del suddetto provvedimento adottato dall'Università e non potrà essere invocata dal Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente il servizio.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Università, oltre all'applicazione delle penali previste, procede all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione in danno, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

In caso di fallimento e/o di risoluzione del contratto nei confronti dell'Appaltatore l'Università si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato alle condizioni economiche presentate in sede di offerta.

In caso di fallimento e/o di risoluzione del contratto nei confronti del secondo classificato del contratto, l'Università si riserva la facoltà di interpellare il terzo classificato, stipulando un nuovo contratto alle condizioni economiche presentate in sede di offerta.

ART. IV/6 - RECESSO

L'Università si riserva la facoltà di recedere dal contratto a sua discrezione ed in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373, comma 2°, C.C., con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell'Appaltatore, della relativa comunicazione. In tale ipotesi l'Università resta obbligata al pagamento delle sole fatture emesse in relazione agli ordini effettuati alla data in cui il recesso ha efficacia; con tale pagamento l'Appaltatore si ritiene soddisfatto di ogni suo avere e dichiara sin d'ora che non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.

ART. IV/7 - GARANZIA

A garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del presente appalto, l'Appaltatore deve costituire un deposito cauzionale nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione al netto di IVA.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/ IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per usufruire di tale beneficio l'operatore economico segnala il possesso del requisito e lo documenta allegando la certificazione di qualità conforme alle norme europee, in originale o in copia conforme all'originale.

Detto deposito cauzionale può essere prestato:

- a) mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria presso gli Istituti legalmente autorizzati;
- b) mediante fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto all'art. 161 del D.Lgs. 58/98;
- c) mediante assegno circolare non trasferibile;
- d) mediante garanzia in numerario o in titoli del debito pubblico garantiti dallo

Stato.

La polizza fidejussoria o la fidejussione deve prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del codice civile;
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Università;
- una scadenza successiva al termine delle prestazioni contrattuali, che sarà indicata con la comunicazione di aggiudicazione dell'appalto;
- che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'Università, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università stessa. **Si precisa che tale indicazione dovrà essere espressamente riportata sulla garanzia poiché l'art. 25 del Codice di procedura civile si riferisce alle Amministrazioni dello Stato e l'Università non rientra in tale fattispecie.**

In caso di garanzia in numerario il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario n. 2985272 (CIN C codice ABI 02008, codice CAB 13030), intestato a Università di Ferrara presso Unicredit Banca SpA – Via Spadari n. 25 - 44121 Ferrara, indicando la seguente CAUSALE: "**Garanzia per il servizio di conduzione, manutenzione e pronto intervento relativo agli impianti elevatori in uso presso tutte le strutture dell'Università degli Studi di Ferrara**".

Qualora la garanzia venga presentata nelle forme di cui alle precedenti lettere c) e d), la stessa dovrà essere corredata da una dichiarazione dell'Appaltatore contenente l'indicazione che il Foro competente per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'Università, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università stessa. **Si precisa che tale indicazione dovrà essere espressamente riportata nella dichiarazione poiché l'art. 25 del Codice di procedura civile si riferisce alle Amministrazioni dello Stato e l'Università non rientra in tale fattispecie.**

In caso di incameramento parziale o totale del deposito, l'Appaltatore deve provvedere entro il termine di 10 giorni lavorativi dall'effettuazione della trattenuta sulla garanzia, al reintegro della stessa per una somma di pari importo.

ART. IV/8 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore è obbligato a stipulare o a dimostrare di possedere una polizza assicurativa di Responsabilità civile verso terzi, a beneficio dell'Università e dei terzi e per l'intera durata di esecuzione del servizio, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo aggiudicatario in ordine allo svolgimento di tutte le attività di esecuzione del servizio.

La suddetta polizza deve prevedere un massimale unico minimo di € 5.000.000,00= per sinistro e per persona e deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di € 2.500.000,00= per sinistro e di € 1.000.000,00= per persona.

In particolare la polizza deve tenere indenne l'Università, compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, da qualsiasi danno l'Appaltatore possa arrecare all'Università, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività connesse al servizio, anche con riferimento alla relativa fornitura, inclusi i seguenti danni:

- ai locali nei quali è eseguito il servizio;
- da interruzioni o sospensioni di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizio a seguito di sinistro garantito in polizza;
- a cose, causato da incendio di beni dell'Appaltatore.

Resta inteso che :

- l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Università e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa in argomento, il rapporto contrattuale si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito;
- l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.

ART. IV/9 - ANTICIPAZIONE AL APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28/03/97, n. 79, coordinato con la Legge di conversione 28/05/1997, n. 140, per il presente servizio non è erogata l'anticipazione del prezzo contrattuale.

ART. IV/10 - PAGAMENTI E FATTURAZIONI

L'Università provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale in n. 2 rate semestrali posticipate, di importo corrispondente agli interventi effettuati nel semestre precedente.

Per la liquidazione delle fatture, salvo inadempienze accertate, dovranno essere anche prodotte in allegato alle stesse, un riepilogo delle schede di manutenzione di ciascun impianto indicante:

- numero progressivo e data della scheda di manutenzione di ciascun impianto.
- identificativo degli impianti oggetto delle visita di manutenzione;
- importo relativo del canone mensile per il relativo impianto.

L'Università corrisponderà le prestazioni effettuate, dedotte dai suddetti fogli di servizio e da controlli sui luoghi degli interventi, previa contabilità in contraddittorio con l'Appaltatore, alle tariffe unitarie offerte.

Ad ogni rata semestrale sarà sommato il relativo importo degli oneri di sicurezza, determinato secondo la seguente metodologia:

- mantenendo fisso l'importo degli oneri di sicurezza indicati dal presente capitolato;
- rideterminando l'incidenza percentuale degli oneri rispetto all'importo contrattuale;
- aggiungendo al canone contabilizzato un importo pari alla percentuale di cui al punto precedente.

Gli oneri indiretti verranno pertanto liquidati semestralmente e valutati secondo la formula:

$$\text{ValoreOInd} = \text{TotaleOind} \times (\text{CanoniSem} / \text{ValoreContr})$$

dove:

ValoreOInd = importo da liquidare oneri indiretti della sicurezza.

TotaleOind = importo oneri indiretti di cui alla presente voce pari ad € 3.650,00

CanoniSem = importo semestrale dei canoni di tutti gli impianti in manutenzione.

ValoreContr = importo contrattuale offerto del servizio, al netto degli oneri di sicurezza.

La partecipazione all'Appalto implica l'accettazione della stima degli oneri di sicurezza e delle disposizioni per la loro liquidazione.

Le fatture dovranno essere intestate a: "Università degli Studi di Ferrara - Ripartizione Servizio Tecnico" via Savonarola 9 – 44121 - Ferrara - P.IVA. 00434690384 - C.F. 80007370382"

L'Appaltatore deve comunicare all'Università, prima della stipula del contratto, gli estremi dell'Istituto bancario e del conto corrente su cui accreditare il corrispettivo contrattuale.

La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto sopra nominato, per qualsiasi causa avvenga ed anche qualora ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Università, la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere.

L'Università provvede ai pagamenti a mezzo mandato esigibile presso il proprio Istituto Cassiere dell'Università, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle suddette fatture fine mese.

Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora.

Il tasso di riferimento è così determinato:

- a) per il primo semestre dell'anno a cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
- b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione ovvero la regolare esecuzione del servizio, notificati all'Appaltatore a mezzo raccomandata fax o pec, determinano la sospensione del termine di pagamento, relativamente alla/e fattura/e contestata/e, fatta salva la facoltà dell'Università di avvalersi della disposizione di cui al art. IV/3.

La sospensione del termine di pagamento delle fatture si intenderà cessata a decorrere dalla data della comunicazione da parte dell'Università, attestante l'avvenuto l'adempimento da parte dell'Appaltatore.

ART. IV/11 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'INVARIABILITA' DEI PREZZI

I prezzi indicati in sede di offerta, comprensivi di tutte le spese necessarie a garantire la realizzazione a regola d'arte delle prestazioni di cui all'art. II/2, sono da ritenersi fissi e invariabili per il primo anno di decorrenza del servizio.

I prezzi saranno aggiornati annualmente a partire dal secondo anno di esecuzione del servizio, in base alla variazione accertata dell'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e di impiegati verificatisi nell'anno precedente con riferimento al mese precedente la data di inizio del rapporto.

Tale aggiornamento verrà praticato automaticamente, senza necessità di richiesta scritta e calcolato dopo la pubblicazione dei dati necessari; avrà effetto retroattivo dall'inizio del secondo anno di vigenza contrattuale e di ogni anno successivo.

ART. IV/12 - ADEGUAMENTO ALLA SOPRAVVENUTA NORMATIVA

In caso di entrata in vigore successiva alla pubblicazione del bando di gara di norme applicabili al presente appalto in ambito soggettivo e/o oggettivo, l'Appaltatore è tenuto al rispetto delle stesse, senza possibilità di ulteriori compensi.

ART. IV/13 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il per. ind. Roberto Polini, in servizio presso l'Ufficio Manutenzione della Ripartizione Edilizia dell'Università.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto:

- comunica al Appaltatore ogni dato relativo all'esecuzione delle prestazioni richieste; vigila sull'osservanza contrattuale e riferisce al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prestazioni contrattuali;
- dà comunicazione delle eventuali varianti;
- procede alla verifica di conformità di cui all'art. 322 del D.P.R. 207/10;
- propone che si proceda alla liquidazione finale a norma di capitolato e di legge al compimento del servizio.

ART. IV/14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto stabilito dall'art. 116 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., sotto pena di immediata risoluzione della stessa per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno subito e spese sostenute dall'Università.

Le norme che regolano gli affidamenti in subappalto o in cottimo sono quelle previste dal D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. IV/15 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore e i subappaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Appaltatore e dai subappaltatori, il codice identificativo gara (CIG).

L'Università risolverà il contratto qualora l'Appaltatore e i subappaltatori non eseguano le transazioni nel rispetto della succitata legge.

ART. IV/16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Appaltatore è responsabile del trattamento dei dati personali dell'Università dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente appalto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03.

Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente appalto.

L'Appaltatore si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali all'Università prima dell'inizio del servizio.

ART. IV/17 - CONTROVERSIE

Le controversie tra l'Università e l'Appaltatore, insorte durante l'esecuzione del contratto, saranno devolute alla competente autorità giudiziaria del Foro di Ferrara.

Allegati:

A) elenco impianti elevatori;

B) ubicazione degli impianti nella planimetria della città di Ferrara.